



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005

sito web: www.polotecnicoadria.edu.it

e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297

Comunicazione n. **343** – A.S. 2020/2021

Adria, 16.08.2021

- Al personale docente
 - Al personale ATA
 - Al DSGA
 - Al sito web
- I.I.S. Polo Tecnico di Adria

Oggetto: DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n.111 – Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti

Si trasmette in allegato il Decreto-Legge in oggetto con invito ad una attenta lettura, in particolare dell'**art. 1, comma 6**, di cui si riporta un estratto:

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente

ART. 9-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comm2a.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

Si invita pertanto tutto il personale a dotarsi per tempo della certificazione verde (nota anche come "Green pass") aggiornata, il cui possesso - salvo il caso di cui al comma 3 - a partire dal 1 settembre p.v. sarà condizione necessaria per poter svolgere le funzioni del proprio profilo professionale e permanere a scuola.

Relativamente agli adempimenti previsti in merito, sarà data tempestiva comunicazione non appena il Ministero dell'Istruzione avrà emanato la succitata circolare.

Per il Dirigente Scolastico
Armando Tivelli

1° collaboratore
Paola Pacchin



Allegati: DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n.111